

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 52

Istituzione del Fondo regionale per gli interventidi solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)(1)(3)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 25 e dall' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, la Regione istituisce il << Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale >>.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.

(2)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1992.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

2 Comma 2 interpretato da art. 108, comma 2, L. R. 1/1993

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 56/1993